

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE  
Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto

Rep.II - Uff.IV(Amm.ne).

- Roma, lì 21 maggio 1971.

Prot.8315290/IV

- A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

COMPARTIMENTO DEI PORTI

14146 e, p.c.

- ALLA DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

S E D E

Rif. nota 5114077/A.2.6. del 7.1.1971

OGGETTO: Concessioni Demaniali Marittime - Depositi cauzionali.

Su richiesta della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti, alla quale una Capitaneria di Porto ha rivolto quesito in ordine alle modalità da seguire per il versamento dei depositi cauzionali afferenti alle concessioni Demaniali Marittime disciplinate con licenza, si ritiene opportuno richiamare di seguito le norme che disciplinano la costituzione dei depositi cauzionali, in genere.

1.- Depositi cauzionali per concessioni assentite per licenza.

Si premette che in sede di verifica amministrativo-contabile alle Capitanerie di Porto, gli Ispettori del Tesoro hanno ripetutamente richiamato l'attenzione sulla inapplicabilità dell'articolo 17 del Regolamento per la Navigazione Marittima per le concessioni che, pur essendo assentite temporaneamente per licenza, devono essere regolate per atto formale.

Limitatamente alle concessioni che possono essere assentite per licenza, il 2° comma dell'articolo 17 del Regolamento Marittimo prevede il versamento presso la Cassa dell'Ufficio del Compartimento dei depositi cauzionali dovuti a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza stessa.

Poichè il pagamento di eventuali maggiori canoni, da richiedere ai concessionari una volta integralmente espletate le procedure prescritte dall'articolo 2 della legge 21.12.1961 n.1501, può costituire, quando ne ricorra il caso, uno degli obblighi risultanti dalla licenza di concessione, ne consegue che anche i depositi cauzionali a garanzia del pagamento di maggiori canoni possono essere effettuati presso la Cassa dell'Ufficio del Compartimento, nella misura che l'Autorità concedente riterrà congrua e, comunque, non inferiore a due annualità del canone.

Prudenzialmente l'Autorità Marittima concedente, nel determinare la misura della cauzione per il pagamento di maggiori canoni dovuti, si riferirà alla maggiore misura di canone proposta ai Dicasteri competenti o dalla Intendenza di Finanza o dalla stessa Autorità Marittima concedente.

In merito alla costituzione dei depositi a garanzia dei maggiori canoni, si richiamano le seguenti circolari della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti:

- N° 67 - Serie II Demanio Marittimo - prot.n.512184/A.2.16  
in data 2 marzo 1964;
- N° 71 - Demanio Marittimo - prot.n.514344/A.2.16 in data  
28 aprile 1964;
- N° 75 - Demanio Marittimo - prot.n.515695/A.2.16 in data  
30 giugno 1964;

e, più recentemente:

- N° 114 - Serie II - Demanio Marittimo - prot.n.5100493/A.2.  
.16 in data 22 gennaio 1970;
- N° 124 - Serie II - Demanio Marittimo - prot.n.51931/A.2.16  
in data 25 gennaio 1971.

Quanto alla natura di dette cauzioni, dalla stessa formu-  
lazione del disposto del 2° comma dell'art.17 Reg. M.mo, ri-  
chiamato dalla circolare n.75 in data 30 giugno 1964, della Di-  
rezione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti (protocollo  
515695/A.2.16), si evince che i depositi cauzionali relativi  
alle concessioni assentite per licenza devono essere prestati  
in numerario, con esclusione, pertanto, di quelle altre forme  
di garanzia, rappresentate dalle fidejussioni bancarie e dai  
Titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di Borsa,  
che possono trovare, invece, la loro applicazione, in partico-  
lare per le fidejussioni, nei casi e con l'osservanza delle  
modalità indicate nella circolare n° 45 in data 23 giugno 1961  
della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti  
(prot. n° 511627/A.2.6), per gli atti formali di concessione  
e per gli atti di sottomissione.

2.- Depositi cauzionali per concessioni temporaneamente as-  
sentite per licenza ma da regolarizzare per atto formale.

Si ripete che a tali concessioni non è applicabile il di-  
sposto del 2° comma dell'art. 17 Reg. M.mo.

I depositi cauzionali di cui trattasi, a garanzia degli  
obblighi assunti dal concessionario e, fra questi, anche a ga-  
ranzia di maggiori canoni eventualmente dovuti dopo esperite  
le procedure dell'art. 2 della legge 21/12/1961, n° 1501, van-  
no costituiti come "depositi provvisori" presso la competente  
Sezione di Tesoreria in applicazione dell'art. 1330 lettera r)  
delle Istruzioni generali per i servizi del Tesoro.

Si richiamano, in merito a detti depositi, gli articoli  
1322, 1341 e 1354 delle predette Istruzioni generali per i  
servizi del Tesoro.

In base agli articoli 1365 e 1366 delle Istruzioni stesse,  
approssimandosi la chiusura del secondo esercizio finanziario  
successivo a quello in cui venne effettuato il deposito, la Se-  
zione di Tesoreria sollecita lo svincolo del deposito provvi-  
sorio, senza del quale si deve dar luogo alla procedura pre-  
scritta dall'ultimo capoverso del citato articolo 1366 I.G.S.  
T..

Poichè non risulta giustificata la commutazione del "de-  
posito provvisorio", in "deposito definitivo", in quanto que

sti ultimi vengono effettuati solo per atti formali di concessione, nè è d'altra parte possibile la restituzione del deposito al concessionario, venendo meno in tal caso la garanzia prescritta nel titolo di godimento della concessione, si rende necessario che la Capitaneria, che ha autorizzato il deposito provvisorio, con sufficiente anticipo sulla scadenza sopra detta, inviti il concessionario ad effettuare un nuovo deposito cauzionale (che potrà essere anche di importo superiore a quello precedente, giusta quanto previsto dalle vigenti Istruzioni sul Demanio Marittimo, pagina 194, n.4), autorizzando, subito dopo la effettuazione del nuovo deposito, lo svincolo del deposito provvisorio precedentemente costituito.

Ovviamente, la Capitaneria prenderà nota, sia nell'atto originale di godimento della concessione che nella copia rilasciata all'interessato, degli estremi della ricevuta del nuovo deposito provvisorio e della lettera con la quale si comunica alla Sezione di Tesoreria competente il nulla osta per la restituzione del precedente.

Quanto alla natura dei predetti depositi, si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 1323 delle I.G.S.T. e quelle contenute nella già richiamata circolare n.45-Serie II Demanio Marittimo, prot.n.511627/A.2.6 in data 23 giugno 1961 della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti, circa la costituzione delle cauzioni reali con fidejussioni bancarie.

3.- Depositi cauzionali a garanzia degli obblighi assunti con atto di sottomissione.

Per questi depositi si rinvia a quanto è stato detto nel precedente punto 2.

4.- Depositi cauzionali per le concessioni assentite con atto formale.

Le cauzioni sono costituite in "depositi definitivi" amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti. Detti depositi sono regolati dagli articoli 1322 - 1323 - 1371 delle predette I. G. S. T..

Anche per i detti depositi possono essere ammesse le fidejussioni bancarie nei casi ed alle condizioni prescritte dalla circolare n.45 in data 23 giugno 1961 della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti.

5.- Depositi per spese di istruttoria di domande di concessione demaniale marittima.

Detti depositi vengono costituiti, presso la Cassa dello Ufficio del Compartimento, in base all'articolo 11 del Regolamento per la Navigazione Marittima.

Per le finalità cui sono destinati, detti depositi non possono essere costituiti che in numerario come del resto previsto dal detto articolo 11 Reg. M.no.

Si richiamano nell'occasione i più frequenti rilievi mossi dagli ispettori del Tesoro, in sede di verifica amministrativo-contabile alle Capitanerie di Porto:

- mancata liquidazione di depositi relativi a pratiche già definite;
- esistenza di depositi di data remota (oltre un biennio) senza che sui depositi stessi sia stata eseguita alcuna operazione di prelievo, con evidente stasi della istruttoria delle domande.

In questi ultimi casi, è opportuno procedere alla liquidazione del deposito e, ove ne ricorra la necessità, alla accensione di un nuovo deposito.

6. - Depositi che non si riferiscono a domande di concessioni demaniali marittime.

E' il caso di ricordare che vanno costituiti in "depositi provvisori" presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale quelli che si riferiscono ai casi indicati nei sottoindicati articoli e commi delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro:

articolo 1330;

comma b) - versamente di dubbia imputazione;

comma c) - eccedenza di cassa;

comma g) - della gente di mare;

comma i) - diritti di bacino o prestito di materiali;

comma s) - cauta custodia;

articolo 1337 - (modificato con D.M. 30.5.1968, di cui alla circolare n. 8527205/V in data 10.10.1968 di Marispegecap) - deposito costituito dalla gente di mare.

L'originale è stato firmato dall'Ispettore.

L'ISPETTORE  
TENENTE GENERALE DI PORTO  
(Francesco Carfi)

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
COLONNELLO DI PORTO  
(G. Dario CANNIZZARO)



*[Handwritten signature]*